ARGOMENTI
DE' DISCORSI
Da farsi nell'Anno MDCCLIV.

NELLE

ACCADEMIE

Istituite da Nostro Signore

PAPA

BENEDETTO
DECIMOQUARTO.



IN ROMA MDCCLIV.
Per Giuseppe Collini.

Con licenza de' Superiori.

A' LETTORI.



BBENCHE nella Fondazione, o Rinuovazione delle quattro Accademie la Santità di N. Signore ſaggiamente deſtinaſſe i luoghi, in cui una volta il Meſe ciaſcheduna doveſſe adunarſi, cioè quella de' Concilj nella gran Sala del Collegio detto di Propaganda Fide, quella della Storia Eccleſiaſtica nella Caſa de i Padri dell'Oratorio di S. Filippo, quella della Liturgia nel Collegio di S. Maria de' Monti, e quella dell'antichità Romane nel Campidoglio, come già ſi notificò nella breve Relazione, che publicoſſi nel dare alle Stampe gli Argomenti de i Diſcorſi da recitarſi nel primo Anno; pure avendo conſiderato la medeſima Santità Sua quanto poteſſe eſſer valevole a dar nuovi ſtimoli ai Stu-

diosi, e a incoraggir vieppiù gli Accademici la sua Augusta Presenza, nel secondo Annò volle, che tutti ragionassero nell'Appostolico Palazzo Quirinale, degnandosi di assistervi privatamente, e di onorar così le dotte fatiche di coloro, i quali secondando le paterne cure di Sua Beatitudine a prò delle Lettere, e de'Letterati, impiegano lodevolmente i loro talenti nello studio di quelle Scienze, le quali più che altrove debbono essere in preggio nell'Alma Città di Roma, la quale non meno per la Religione, e l'antichità, che per infinite altre e sagre, e profane prerogative rendesi sopra tutte le Città del Mondo e più maestosa, e più venerabile.

IMPRIMATUR

Si videbitur Reverendissimo Patri Sacri Palatii Apostolici Mag.

F. M. de Rubeis Patriarcha Constantinopolitanus Vicesg.

IMPRIMATUR

Fr. Vincentius Elena Rmi Patris Magistri Sac. Pal. Apost. Socius Ord. Præd.

IN

ACADEMIA CONCILIORUM

De Concilio Aurelianensi Anno DXI.

I.
Quoad Historiam.

1. 
Lodoveus Rex, cujus evocatione se convenisse affirmant Aurelianenses Patres, quomodo ad fidem conversus, & baptizatus fuerit?

2. An fuerit inunctus oleo ex ampulla ore columbæ cœlitus advenientis allata?

3. An ea ampulla etiamnum servetur, & eodem oleo omnes Galliarum Reges ungantur?

NELL'

NELL'

ACCADEMIA

DEI CONCILJ

Del Concilio d'Orleans L'Anno DXI.

I.

Per la Storia.



OME si convertisse alla Fede, e fosse battezato il Re Clodoveo, da cui i Padri del Concilio d' Orleans asseriscono essere stati chiamati? Se fosse unto coll'olio dell'Ampolla portata miracolosamente in bocca dalla Colomba? Se quest'Ampolla ancor'oggi si conservi, e se ungansi collo stesso olio i Re di Francia?

I I.

Quoad Canones.

1. AN ſecundum Romanam legem, & Eccleſiaſticos Canones Immunitas Eccleſiarum omnibus delinquentibus competeret; an potius iis dumtaxat, nempe homicidis, adulteris & furibus, qui in Canone I. Aurelianenſis Concilii nominantur?

2. An hujuſmodi immunitas eo tempore intra Eccleſiæ parietes concluderetur?

3. An potius ad atria Eccleſiæ, & domum Epiſcopi, & ad alia ædificia Eccleſiæ conjuncta? & quouſque ſe extenderet?

I I I.

Quoad Theologiam.

1. AD cujus auctoritatem ſpectat confirmare Concilia tum generalia, tum particularia?

2. An, ut firma & valida ſint Ec-

I I.

Per i Canoni.

SE l'Immunità delle Chiese, secondo le leggi Romane e Canoni Ecclesiastici si accordasse a tutti i Delinquenti, ovvero solamente a quelli, che sono nominati nel Canone primo del Concilio d'Orleans, cioè Omicidi, Adulteri, e Ladri? Se godesse l'Immunità in que' tempi la sola Chiesa, o l'atrio della medesima, la Casa del Vescovo, e altre Fabriche congiunte alla Chiesa, e fin dove ella si stendesse?

I I I.

Per la Teologia.

ALl'autorità di Chi s'appartenga il confermare i Concilj tanto generali, quanto particolari? Se acciocchè le Costituzioni Eccle-

Ecclesiastica particularium Conciliorum statuta, necessaria sit sæcularium Principum auctoritas, & confirmatio?

3. An & quare Aurelianenses Patres postulaverint, ut quæ ab ipsis statuta fuerant, Clodovei judicio comprobarentur? Et an id in omnibus Conciliis servari debeat?

I V.

Quoad Historiam.

1. QUænam essent beneficia, pro quibus petendis Canone VII. statuitur, ut *Abbatibus, Presbyteris, omnique Clero, vel in Religionis professione viventibus sine discussione, vel commendatione Episcoporum, ad Domnos, seu Principes venire non liceat?*

2. An illa essent beneficia cum residentia, vel simplicia; & an hujusmodi beneficiorum differentia eo tempore haberetur?

3. An hujusmodi beneficia sæculares Principes conferrent, ut eodem Canone indicari videtur?

fiastiche de i Concilj particolari abbiano forza, e valore sia necessaria l'autorità, e la conferma de i Principi secolari? Se, e per qual ragione i Padri d'Orleans dimandassero, che quanto da loro era stato stabilito venisse approvato da Clodoveo, e se ciò debba osservarsi in tutt' i Concilj?

I V.

Per la Storia.

QUali fossero i Benefizj, per la dimanda de'quali si stabilisce nel Canone VII. *che non sia lecito agl'Abati, ai Sacerdoti, e a tutto il Clero, come anche a quelli, che viveano in Professione Religiosa il portarsi a i Principi, o ad altri Superiori chiamati Domni senza l'esame e la Commendatizia de i Vescovi?* Se tali Benefizj richiedessero o nò Residenza; e se in que' tempi vi fosse tal diversità de Benefizj? Se questi fossero conferiti da i Principi secolari, come par, che venga indicato nello stesso Canone?

V.
Quoad Canones.

1. AN prioribus Ecclesiæ sæculis in Sacris ordinationibus consensus totius Populi, vel saltem Cleri ab Episcopo exquirendus esset?

2. An sine consensu laicæ potestatis Sacrorum Ministrorum ordinatio ab Episcopis facta juxta Canones, vel receptam per id temporis consuetudinem illicita esset?

3. An licuerit Episcopis hujus Concilii Canone IV. statuere, ut nullus Sæcularium ad Clericatus officium admitteretur sine Regis jussione, aut Judicis voluntate, cum id Ecclesiasticæ libertati adversari videatur?

V I.
Quoad Theologiam.

1. AN in casu necessitatis Baptismus a Laicis tum viris, tum fœminis validè, ac licitè conferatur?

2. Quæ-

V.
Per i Canoni.

SE ne' primi secoli della Chiesa dovea dal Vescovo chiedersi il consenso di tutto il Popolo, o almeno del Clero nel conferire ad alcuno i Sagri Ordini? Se l'Ordinazione de' Sagri Ministri fatta da' Vescovi senza il consenso della Podestà laica fosse illecita secondo i Canoni, e secondo la Consuetudine allora ricevuta? Se sia stato lecito ai Vescovi di questo Concilio stabilire nel Canone IV., che niuno de'secolari fosse ammesso al Chericato senza l'ordine del Rè, o la volontà del Giudice, sembrando, che ciò sia contrario alla libertà Ecclesiastica?

V I.
Per la Teologia.

SE in caso di necessità validamente, e lecitamente si conferisca il Battesimo da i Laici dell'uno, e l'altro sesso? Qual fosse su di ciò l'opi-

2. Quænam fuerit hac de re veterum Patrum sententia?

3. An poscens Baptismum in casu necessitatis, debeat potius baptizari a Presbytero, vel Diacono excommunicato, quàm a laico, vel Clerico inferiore non excommunicato, ut innui videtur Can. XII. ejusdem Concilii Aurelianensis?

VII.
De Concilio, seu Conventu Agaunensi.

Quoad Historiam.

1. DE Tempore, loco, & Causa Concilii Agaunensis?

2. An ab Agaunensi Concilio instituta fuerit in Monasterio Agaunensi jugis psalmodia exemplo Acæmetarum?

3. An ad jugem psalmodiam peragendam Monachi ex diversis Monasteriis ad eamdem Basilicam per vices diu noctuque convenirent, vel quo alio modo illa perageretur?

VIII.

l'opinione degl'antichi Padri? Se in caſo di neceſſità dimandando alcuno il Batteſimo, queſto debba conferirſi più toſto da un Sacerdote, o da un Diacono ſcommunicato, che da un Cherico inferiore, o da un Laico non iſcommunicato, come pare che ſi accenni nel Canone XII. dello ſteſſo Concilio d'Orleans?

V I I.
Del Concilio, o sia Adunanza Agaunense.

Per la Storia.

DEl tempo, luogo, e cauſa del Concilio Agaunenſe? Se da queſto Concilio foſſe iſtituita nel Monaſtero Agaunenſe la Salmodia continua ad imitazione degl'Acemeti? Se per la Salmodia continua ſi portaſſero i Monaci a vicenda di giorno, e di notte da diverſi Monaſterj nella ſteſſa Chieſa? o in qual' altro modo ſi faceſſe?

VIII.

VIII.
Quoad Canones.

1. AN Episcopi in eo conventu Monachis Agaunensibus regulam tradiderint?

2. An id facere potuerint absque scientia Romani Pontificis, vel necesse esset id ad Sedem Apostolicam referre, ut verba Synodi indicare videntur?

3. Quid nunc in hac re servandum Canones præscribant?

IX.
Quoad Theologiam.

1. AN Monachi Agaunenses tenerentur recitare ratione Monastici instituti horas Canonicas?

2. An potius ex lege fundationis, & voluntate fundatoris, ut in actis Concilii innuitur?

3. An Abbas Agaunensis, cui ab Episcopis concessa videtur facultas dispensandi circa victum, & vestitum, posset eos dispensare a recita-

tione

V I I I.
Per li Canoni.

SE i Vescovi in quella Adunanza dassero la Regola ai Monaci Agaunensi? Se ciò potessero fare senza saputa del Romano Pontefice? Oppure fosse necessario d'informarne la Santa Sede, come par, che si raccolga dallo stesso Sinodo? Cosa debbasi ora osservare secondo ciò, che prescrivono i Canoni?

I X.
Per la Teologia.

SE i Monaci Agaunensi fossero obligati a recitare le ore Canoniche per ragione dell'Istituto Monastico, o più tosto per la legge della Fondazione, e per la volontà del Fondatore, come si accenna negl'atti del Concilio? Se l'Abbate Agaunense, a cui sembra, che i Vescovi concedessero la facoltà di dispensare i Monaci in ciò, che appar-

tiene

tione Divinæ Pſalmodiæ? & an hujuſmodi facultates ab Epiſcopis concedi potuerint?

X.

DE CONCILIO TARRACONENSI AN. 516.

Quoad Hiſtoriam.

1. AN Hiſpanica Eccleſia proprium ſuorum Canonum Codicem haberet, ut innui videtur in præfatione Canonum hujus Concilii?

2. An idem eſſet cum Codice Eccleſiæ Gallicanæ, & an utriuſque Eccleſiæ Codex amplius extet?

3. An præter Codicem Eccleſiarum particularium exiſteret Codex Canonum Eccleſiæ univerſalis? & quid in eo contineretur?

XI.

tiene al vitto e vestito, potesse dispensarli dal recitare la Divina Salmodia? e se tali facoltà si potessero concedere da i Vescovi?

X.
Del Concilio di Tarragona. Anno 516.

Per la Storia.

Se la Chiesa di Spagna avesse un Codice proprio de suoi Canoni, come pare, che venga indicato nella Prefazione de Canoni di questo Concilio? Se questo fosse lo stesso, che quello della Chiesa Gallicana? e se tal Codice dell'una, e l'altra Chiesa ora più siavi? se oltre il Codice delle Chiese particolari, vi fosse un Codice de Canoni della Chiesa universale, e cosa in quello si contenesse?

X I.

Quoad Canones.

1. QUo jure Divino ne, an humano, vel Ecclefiaftico vetitum effet diebus feftis judicia habere, & caufas cognofcere?

2. Quænam effent caufæ, quæ diebus Dominicis Can. IV. permittuntur ab Epifcopis judicari?

3. An omnes caufas criminales etiam inter Clericos prohibitum effet Epifcopis quibufcumque diebus definire, ut ex eodem Canone colligi videtur?

X I I.

Quoad Theologiam.

1. CAnone II. hujus Concilii ftatuitur, *ut nullus Clericus emendi vilius, vel vendendi carius ftudio utatur*. Hinc quæritur, an licita effet Clericis parva negotiatio ad vitam fuftentandam?

2. Si licita erat modica & hone-

fta

X I.
Per i Canoni.

SE per diritto Divino, umano, o Ecclesiastico fosse proibito ne' giorni di festa essercitar la Giudicatura? Quali fossero le Cause, nelle quali i Vescovi potessero giudicare ne i giorni di Domenica secondo la permissione del Canone IV.? Se fosse proibito a i Vescovi in qualunque giorno il pronunciar sentenza difinitiva in tutte le Cause Criminali ancorche fra Cherici, come par, che si raccolga dallo stesso Canone?

X I I.
Per la Teologia.

SI stabilisce nel Canone secondo di questo Concilio, che *niun Cherico cerchi di comprar le cose al più vil prezzo per venderle al più caro?* Quindi si dimanda, se sia lecito a i Cherici qualche piccolo traffico per sostentamento della propria vi-

ſta negotiatio, an licita etiam eſſet Clericis modica uſura ad vitæ neceſſaria comparanda?

3. An uſurarium eſſet mutuo dare pecuniam cum obligatione reddendi vinum, frumentum, vel aliam ſpeciem eo pretio, quod tali, vel tali tempore fuerit conſtitutum, quod concedi videtur Canone III. ejuſdem Concilii?



ACA-

ta ? Essendo lecito un picciolo e onesto traffico, se fosse ancor lecita a Cherici una tenue usura per provedersi delle cose necessarie al vivere ? Se sia usura il dare in prestito il danaro coll'obligo di render vino, formento, o altra specie a quel prezzo, che correrà nel tale, e tal tempo, come pare, che si permetta nel Canone III. dello stesso Concilio ?



ACADEMIÆ HISTORIÆ ECCLESIASTICÆ PONTIFICIÆ

Annus XI.

complectens Sæculum XI. Jesu Christi.

CXLVIII. Benedictus Papa IX.

I.



N Benedictus Papa IX., ut consuleret Reipublicæ Polonorum, potestatem fecerit ducendæ uxoris Casimiro Misiconis Secundi Poloniæ Regis filio, vitæ Monasticæ votis apud Cluniacenses jam obstricto, & Ordine Sacro Diaconatus initiato.

II.

DELL'

ACCADEMIA

ECCLESIASTICA

PONTIFICIA

ANNO XI.

che abbraccia

IL SECOLO XI. DI GESÙ CRISTO.

CXLVIII. BENEDETTO PAPA IX.

I.



E il Papa Benedetto IX. per provedere al ben pubblico de' Pollacchi, desse la Podestà di prender moglie a Casimiro figlio di Misecone II. Re di Polonia, che era già Diacono, e legato con li Voti della Vita Claustrale presso i Monaci di Clugnì.

I I.

DE obitu Benedicti Papæ IX.

CXLIX. GREGORIUS PAPA VI.

I I I.

AN Gregorius VI. inter legitimos Pontifices sit numerandus?

I V.

DE Polonia facta Sanctæ Romanæ Ecclesiæ vectigali.

CLII. S. LEO PAPA IX.

V.

DE rebus gestis a Summis Pontificibus Leone IX. Victore II. & Gregorio VII. adversus hæresim Berengarii.

II.

DElla morte di Papa Benedetto IX.

CXLIX. GREGORIO PAPA VI.

III.

SE Gregorio VI. debba annoverarsi tra li legittimi Papi?

IV.

DElla Polonia fatta Tributaria alla Santa Romana Chiesa.

CLII. S. LEONE PAPA IX.

V.

DI ciò, che i Sommi Pontefici Leone IX. Vittore II. e Gregorio VII. operarono contro l'Eresia di Berengario.

CLV. Nicolaus Papa II.

V I.

DE jure eligendi Summum Pontificem solis Cardinalibus reservato.

CLVII. S. Gregorius Papa VII.

V I I.

DE S.Gregorii Papæ VII.Decreto in Synodo Romana edito, *ut Papæ nomen unicum esset in Universo Orbe Christiano; nec liceret alicui, se ipsum, vel alium, eo nomine appellare.*

V I I I.

AN S. Gregorius Papa VII. morti proximus revocaverit Excommunicationis sententiam, latam adversus Henricum IV. Imperatorem.

CLV. Nicolò Papa II.

V I.

DEl diritto di eleggere il Sommo Pontefice riſervato a' ſoli Cardinali.

CLVII. S. Gregorio Papa VII.

V I I.

DEl Decreto fatto nel Sinodo Romano dal Pontefice S. Gregorio VII., che il nome di Papa foſſe unico in tutto il Mondo Criſtiano, nè foſſe lecito ad alcuno di uſurparſi, o di dare ad altri un tal nome.

V I I I.

SE il Pont. S. Gregorio VII. vicino a morte rivocaſſe la ſentenza di Scommunica pubblicata contro l'Imperadore Arrigo IV.

CLVIII. Victor Papa III.

IX.

DE purgatione Victoris Papæ III., ejusque Sanctitate.

CLIX. Urbanus Papa II.

X.

AN Urbanus Papa II. novam Indulgentiarum formam in Ecclesiam invexerit?

X I.

DE jure Metropolitico ab Urbano Papa II. Tarraconensi Ecclesiæ restituto.

X I I.

DE sacris Expeditionibus Hierosolymitanis Crucesignatorum.

AR-

CLVIII. VITTORE PAPA III.

IX.

DElla discolpa dalle calunnie del Pontefice Vittore III., e della di lui Santità.

CLIX. URBANO PAPA II.

X.

SE il Pontefice Urbano II. introducesse nella Chiesa una nuova forma d' Indulgenze?

X. I.

DEl Diritto Metropolitico restituito da Papa Urbano II. alla Chiesa di Tarragona.

X I I.

DElle Crociate, o siano Sacre Spedizioni in Gerusalemme per la conquista di Terra Santa.

ARGUMENTA
LITURGICA
PRO ANNO MDCCLIV.

I.



E ſtatis diebus, quibus olim Fideles communicabant.

II.

QUorum Miniſterio Euchariſtia dabatur, quo ordine, & quibus in locis.

III.

DE Ritu communicandi extra Miſſam, ejuſque origine, & cauſis.

De

NELL'

ACCADEMIA LITURGICA

PER L'ANNO MDCCLIV.

I.



E' giorni aſſegnati, ne' qual' i Fedeli communicavano ne' tempi antichi.

I I.

DA chi veniva diſpenſata l'Eucariſtia, con quale ordine, e dove.

I I I.

DEll'uſo di communicarſi fuori della Meſſa, dell' origine, e ragioni.

I V.

DE veteri more post Baptismum Eucharistiam sumendi, quid per hoc Sacramentum significatum, & qui sint ejus effectus.

V.

DE modo, quo servabatur panis Eucharisticus, ejusque fragmenta custodiebantur.

V I.

DE tempore renovandæ Eucharistiæ, deque ejusdem vario usu apud antiquos.

V I I.

DE Communione Cleri, & Populi in Cœna Domini, ejusque antiquitate, & Ritu.

VIII.

I V.

DEll'antica costumanza di ricevere l'Eucaristia doppo il Battesimo, e cosa sia significato per questo Sagramento, e quali sieno i suoi effetti.

V.

DEl modo, con cui veniva conservato il pane Eucaristico, e come se ne custodivano i frammenti.

V I.

DOpo quale spazio di tempo si rinovava l'Eucaristia, e del vario uso, nel quale veniva dagli antichi adoperata.

V I I.

DElla Communione del Clero, e del Popolo nel Giovedì Santo, sua antichità, e Rito.

VIII.

DE more apud antiquos asservandæ Eucharistiæ in domibus privatis, eamque ad absentes transmittendi.

IX.

DE veteri quorumdam usu ferendi secum in itinere Eucharistiam.

X.

QUibus ab Ecclesia denegata Eucharistiæ participatio.

XI.

DE antiquo Fidelium studio & cura circa Panem pro conficienda Eucharistia.

XII.

VIII.

DEl modo, e costume presso gli antichi di conservare l'Eucaristia nelle case private, e di trasmetter' agli assenti.

IX.

DEll'antico costume di alcuni di condurre seco ne' viaggi l'Eucaristia.

X.

A Quali Persone sia stata sempre dalla Chiesa negata l'Eucaristia.

XI.

DElla diligenza, e cura, che anticamente avevasi da' Fedeli, per il Pane, che doveasi consacrare.

XII.

DE Sacris oblationibus, quæ in Missa fiebant ab iis, qui communicare volebant.



IN

X. I I.

DElle Sacre oblazioni, che si facevano nella Messa da coloro, che volevano Communicarsi.



NELL'

IN ACADEMIA ROMANA.

MIssis deinde Nunciis Corcyram. *Liv. lib.* 32.

II.

Caduceator eo Regius venit ſpecie, ut Induciæ eſſent. *Liv. lib.* 23t

III.

Ædes Feroniæ in Capenate de Cœlo tactæ.

IV.

(Lucius Stertinius) de Manubiis duos Fornices in Foro Boario ante

NELL'
ACCADEMIA
Della Storia dell' Antichità Romana.

I.

DElla Fondazione, e Regno di Corcira.

I I.

Del Caduceatore, e delle Tregue de Romani,

I I I.

Della Dea Feronia.

I V.

Della Madre Matuta.

V.

ante Fortunæ Ædem, & Matris Matutæ . . . . . in Circo Maximo fecit &c.

V.

Iſthmiorum ſtatum ludicrum aderat.

V I.

Conſules priuſquam ab Urbe proficiſcerentur, Ver-Sacrum ex Pontificum juſſu fecere.

V I I.

Atrium Libertatis, & Villa publica ab eiſdem (Conſulibus) refecta, amplificataque.

V I I I.

Ædes eo anno aliquot dedicatæ una Junonis *Soſpitæ* in Foro Olitorio. . . . altera Fauni, *Liv. lib.* 34.

V.

Delli Giuochi Iſtmici.

V I.

De i Voti de' Romani, e ſpecialmente di quello, che chiamavaſi Ver-Sacrum.

V I I.

Dell'Atrio della Libertà, e della Villa pubblica.

V I I I.

Del Tempio di Giunone Soſpita, e di quello di Fauno.

I X.

Ædem Fortunæ Primigeniæ in Colle Quirinali dedicavit Q. Mutius Ralla.

X.

Megalesia . . . . Cujus Attilius Serranus, Lucius Scribonius, Libo Ædiles Curules primi fecerunt.

X I.

(Prætores) Porticum unam extra Portam Trigeminam Emporio ad Tyberim adjecto, alteram a Porta Fontinali ad Martis Aram perduxerunt. *Liv.* 35.

X I I.

Primum Senatus Consulto, deinde de Plebis etiam Scito permutatæ Provinciæ sunt.

I X.

Della Fortuna Primigenia.

X.

De i Giuochi Megalesii.

X I.

Della Porta Trigemina, dell' Emporio, e della Porta Fontinale.

X I I.

De i Senatus Consulti.

NOMI
DEGLI ACCADEMICI.

NELL'ACCADEMIA
de' Concilj.

PROTETTORE

L'Eminentissimo Sig. Card. Landi.

ACCADEMICI

Monf. Giuseppe Simone Assemanni.
Il P. Benedetto Baldoriotti.
Il P. Armando Maria Bandini.
Monf. Giovanni Bottari.
Monf. Giovanni Bouget.
Il P. Generale Antonino Bremond.
Sig. Abb. Fillppo Buonamici.
Il P. Pietro Tommaso Cacciari.
Monf. Costanzo Caracciolo di Santobuono.
Il P. Filippo da Carbognano.
Monf. Giuseppe Maria Castelli.
Monsig. Marc'Antonio Colonna.
Il P. Ignazio della Croce.

Il P. Paolo Battista Curli.
Il P. Vincenzo Elena.
Monf. Antonio Maria Erba.
Il P. Carlo Fabj.
Il P. Gian Battista le Favre.
Il P. Giacomo da Frascati.
Il P. Lorenzo Ganganelli.
Monf. Michel'Angelo Giacomelli.
Il P. Agostino Antonio Giorgi.
Il P. Abbate Federico del Giudice.
Il P. Bernardo di S. Guglielmo.
Monf. Giacomo Amadori Lami.
Il P. Pietro Lazzari.
P. Pier Jacopo di Lojano.
P. Isidoro Mancini.
Monf. Mario Marefoschi.
Il P. Ottavio de Mari.
Il P. Angelo Mengoni.
Il P. Domenico Monti.
P. Gian Francesco di S. Michele.
Sig. Abb. Innocenzo Molinari.
Il P. Desiderio Nardi da Lucca.
Monf. Bartolomeo Olivazzi.
Il P. Franc. Angelo Pastrovicchi.
Il P. Carlo Maria da Perugia.
Il P. Carlo da Roma.
Il P. Tommaso le Seur.

Il

Il P. Orazio Stefanucci.
Il P. Francesco Vezzosi.

SEGRETARIO

Monsig. Niccola Antonelli.

NELL'ACCADEMIA *della Storia Ecclesiastica Pontificia.*

PROTETTORE

L'Emo Sig. Card. TAMBURINI.

ACCADEMICI

Il Sig. Conte Giacomo ACAMI.
Il Sig. Conte Leonardo ANTONELLI.
Monf. Giuseppe Simone ASSEMANI.
Monf. Stefano Evodio ASSEMANI.
Il P. Emanuele de AZEVEDO.
Il Sig. Can. Gian Francesco BAGNI.
Il P. GianFrancesco BALDINI.
Il Sig. Conte Maurizio de BELFORT.
Il P. Lorenzo BERTI.
Il Sig. Conte Marco Aurelio BERTONE.
Il Sig. Arciprete Giuseppe BINI.
Il P. Curzio Reginaldo BONI.
Monf. Giovan Carlo BOSCHI.
Monf. Giovanni BOTTARI.

Il P. Generale Antonino Bremond.
Il P. Idelfonſo di S. Carlo.
Monſ. Cornelio Caprara.
Il Sig. Abb. D. Gaetano Cenni.
Il Sig. Abb. Girolamo Cippaluni.
Monſ. Pietro Colonna Panfilj.
Monſ. Giovanni Cornaro.
Monſ. Lodovico di Costanzo.
Monſ. Giuſeppe Luigi Esperti.
Il Sig. Abb. Baron Cristani.
Il P. Abb. D. Lorenzo Farinacci.
Il Sig. Abb. D. Pier Franc. Foggini.
Il Sig. Co: Giuſeppe Canonico Garampi.
Il P. Abbate D. Pietro Paolo Ginanni.
Il Padre Maeſtro Agoſtino Antonio Giorgi.
Il Sig. Abb. Gian'Andrea Giuliani.
Il P. Franceſco Jacquier.
Il P. Pietro Lazzari.
Il P. Fr. Tommaſo Maria Mamacchi.
Il Sig. March. Gio. Maria Mandelli.
Il P. D. Euſebio Michilli.
Il P. Abb. D. Michel'Angelo Monsecrati.
Il P. D. Luigi Olignani.

Il Sig. Canonico Girolamo Ondedei.
Il P. Abb. D. Celestino Orlandi.
Il P. Giuseppe Agostino Orsi Maestro del S. Palazzo Apostolico.
Il Sig. Conte Guglielmo Pallotta.
Il Sig. Abb. Girolamo Paltroni.
Il Sig. Abbate Giunio Bernardino Pera.
Monf. Enea Silvio Piccolomini.
Il P. D. Cesario Pozzi.
Il P. Pio Tommaso Schiara.
Il P. D. Francesco Sanseverini.
Il Sig. Abb. Pietro Paolo Sintes.
Il Sig. Dott. D. Giuseppe M. Tozzi.
Il P. Tommaso Le Seur.
Il Sig. Commendatore Franc. Vettori.
Il Sig. Abb. Gio. Battista Visetti.
Il Sig. Abb. Gio. Battista Zanobetti.

SEGRETARIO

Il P. Giuseppe Bianchini.

NELL'

NELL'ACCADEMIA

di Liturgia.

PROTETTORE

L'Emo Sig. Card. PORTOCARRERO.

ACCADEMICI

Il Sig. Conte Giacomo ACAMI.
Il P. Raimondo ALBERICI.
Monſ. Vincenzo Maria ALTIERI.
Il P. Emanuele de AZEVEDO.
Monſ. Antonio BALDANI.
Il P. Gianpier BESOZZI.
Il P. Gio: Luigi BUONGJOCHI.
Il Sig. Arciprete Giuſeppe BINI.
Il P. D. Giuſeppe CARAFA.
Il Sig. Abb. Benedetto CARBONI.
Il Sig. Abb. Gaetano CENNI.
Il Sig. Abb. Paſquale COPETI.
Il P. Ignatio della CROCE.
Il P. Franceſco FERRARI.

Il

Il Sig. Abb. Antonio Maria Ferri.
Il Sig. Abb. Serafino Figari.
Monſ. Giacomo Filamarini.
Monſ. Emanuello Filingieri.
Il P. D. Giovanni Giannettini.
Monſ Domenico Giordani.
Il P. D. Matteo Jacuzio.
Il Sig. Abb. Carlo Giovio.
Il Sig. Abb. Benedetto Jakson.
Il P. Fr. Tommaſo Maria Mamacchi.
Monſig. Marcantonio Marcolini.
Il Sig. Abb. Innocenzo Molinaro.
Il Sig. Abb. Silverio Orbini.
Il P. Abb. D. Celeſtino Orlandi.
Monſig. Venanzo Filippo Piersanti.
Monſig. Ignazio Reali.
Il P. Stanislao da Roma.
Il P. D. Franceſco Sanseverino.
Il Sig. Abbate Franceſco Ludovico Schnell.
Il Sig. Abb. Pietro Paolo Sintes.
Il P. D. Giuſeppe Maria Sisto.
Il P. D. Gio: Maria Spinelli.
Il Sig. Abb. Domenico Teoli.
Il Sig. Abb. Bartolomeo Trevisani.
Il Sig. Abb. Luca Verdiani.
Il P. Lorenzo Verzura.

Monſ.

Il Sig. Abb. Franc. Ant. VITALE.
Il S. Abb. Gio. Battista VITELLESCHI.
Monf. Pietro ZAMBELLI.

SEGRETARIO

Il P. D. Nicola PANZUTI.

ACCADEMIA

Romana.

PROTETTORE

L'Eccmo Sig. D.Fabrizio COLONNA *Principe del Soglio, e Gran Contestabile del Regno di Napoli.*

ACCADEMICI

Il Sig. Co: Bernardino ANTONELLI.
Il P. Ex-Generale Gian Francesco BALDINI.
Monf. Giovanni BOTTARI.
Il P. Gio. Antonio BIANCHI.
Il P. Giufeppe BIANCHINI.
Il Sig. Abb. Aleffandro CECCHINI.
Il Sig. Abb. Gaetano CENNI.
Il P. Contuccio CONTUCCI.
Il P. Nicolò GALEOTTI.
Il Sig.March.Giovanni GHIGI MONTORJ PATRIZJ.
Monf. Michel'Angelo GIACOMELLI.

Il Sig. Conte Gio: Battista Canonico Guasco.
Il Sig. March. GianPietro Locatelli.
Il Sig. Abb. Domenico Lombardi.
Il P. Antonio de Lugo.
Il Sig. Abb. Michel Giuseppe Morei.
Il P. Paolo Maria Paciaudi.
Monsig. Luca Recchi.
Il Sig. Canonico Gio: Amadeo Ricci.
Il Sig. Abb. Ridolfino Venuti.

SEGRETARIO

Monf. Antonio Baldani.

IL FINE.

